



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 luglio 2010  
(OR. en)**

**11675/10**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0189 (NLE)**

**STAT 16  
FIN 295**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:                   REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi  
applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009  
alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali  
dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti all'Unione e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009 alle retribuzioni corrisposte, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali dell'Unione con sede di servizio nei paesi terzi.
- (2) I coefficienti correttivi applicati sulla base del regolamento (CE) n. 613/2009 del Consiglio<sup>1</sup> possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
- (3) È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttivi.
- (4) È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttivi per il periodo dal 1° luglio 2009 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) In analogia a quanto previsto per i coefficienti correttivi applicabili all'interno dell'Unione alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, è opportuno prevedere che un eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> GU L 181 del 14.7.2009, pag. 1.

## *Articolo 1*

Nell'allegato sono riportati i coefficienti correttivi applicabili, con effetto dal 1° luglio 2009, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>1</sup> e corrispondono al 1° luglio 2009.

## *Articolo 2*

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi fissati in allegato.
2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttivi fissati in allegato, per il periodo dal 1° luglio 2009 al ...\*.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente ...\*. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

---

<sup>1</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

\* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO

SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttivi luglio 2009
Afghanistan (*)	0
Albania	73,9
Algeria	76,5
Angola	115,8
Arabia Saudita	85,2
Argentina	57,1
Armenia	68,7
Australia	102,3
Azerbaijan	93,7
Bangladesh	50,8
Barbados	111
Belize	65,9
Benin	93,1
Bielorussia	61,5
Bolivia	58,4
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	62,5
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	73,2
Botswana	53,2
Brasile	87,4
Burkina Faso	95,8
Burundi (*)	0

<b>SEDI DI SERVIZIO</b>	<b>Coefficienti correttori luglio 2009</b>
Cambogia	71,5
Camerun	95,6
Canada	74,6
Capo Verde	73,1
Ciad	122,8
Cile	61,9
Cina	85,6
Cisgiordania - Striscia di Gaza	100,7
Colombia	76
Congo (Brazzaville)	118,2
Corea del Sud	82,8
Costa d'Avorio	99,5
Costa Rica	75,1
Croazia	92,3
Cuba	83,2
Ecuador	70,3
Egitto	39,2
El Salvador	70,2
Eritrea	50,1
Etiopia	83,8
Ex repubblica iugoslava di Macedonia	68,1
Filippine	62,7
Gabon	104,4
Gambia	60,7
Georgia	86,5
Ghana	53,1
Gibuti	97,1
Guatemala	75,5
Guinea-Bissau	107,7
Guinea Conakry	63,5
Guyana	59,3

<b>SEDI DI SERVIZIO</b>	<b>Coefficienti correttori luglio 2009</b>
Haiti	107,4
Honduras	70,2
Hong Kong	95
India	54,5
Indonesia (Banda Aceh)	51,2
Indonesia (Giacarta)	74,3
Iraq (*)	0
Isole Figi	61,9
Isole Salomone	90,3
Israele (Tel Aviv)	102,5
Giamaica	84,8
Giappone (Tokyo)	126,3
Giordania	81,5
Kazakistan (Almaty)	76,3
Kazakistan (Astana)	68,1
Kenia	75,1
Kirghizistan	85,9
Kosovo (Pristina)	54,6
Laos	85,7
Lesotho	57,3
Libano	81,9
Liberia	90,8
Madagascar	83,9
Malawi	76
Malaysia	70,1
Mali	84,9
Marocco	76,1
Mauritania	61,1
Mauritius	69,7
Messico	65,1
Moldova	64,3
Montenegro	68,1
Mozambico	73,4

<b>SEDI DI SERVIZIO</b>	<b>Coefficienti correttori luglio 2009</b>
Namibia	71,2
Nepal	77,7
Nicaragua	55,5
Niger	85,9
Nigeria	87,5
Norvegia	125,2
Nuova Caledonia	125,9
Nuova Zelanda	86,4
Pakistan	43,9
Panama	57,6
Papua-Nuova Guinea	94,2
Paraguay	66,5
Perù	75,1
Repubblica centrafricana	106,7
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)	125,3
Repubblica Dominicana	64,4
Ruanda	84,6
Russia	97,1
Samoa	70,5
Senegal	90,3
Serbia (Belgrado)	66,5
Sierra Leone	75,1
Singapore	97,3
Siria	77,1
Stati Uniti (New York)	92
Stati Uniti (Washington)	87,4
Sudafrica	57,5
Sudan (Khartoum)	52,5
Sudan meridionale (Juba)	91,6
Sri Lanka	62,9
Svizzera (Berna)	109
Svizzera (Ginevra)	109,5
Suriname	45,9

<b>SEDI DI SERVIZIO</b>	<b>Coefficienti correttori luglio 2009</b>
Swaziland	58,2
Tagikistan	56,9
Taiwan	76,6
Tanzania	67,6
Thailandia	55,6
Timor orientale	67,8
Togo	87,9
Trinidad e Tobago	74,6
Tunisia	68,7
Turchia	76,6
Ucraina	75,1
Uganda	63,4
Uruguay	71,3
Uzbekistan	50,9
Vanuatu	102,2
Venezuela	92,4
Vietnam	47,4
Yemen	66,6
Zambia	49,2
Zimbabwe (*)	0

(\*) Non disponibile.